

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA COMPIE TRENT'ANNI

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC), è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: oggi sono 196 gli Stati che si sono impegnati nel rispetto dei diritti in essa riconosciuti.

Il documento è stato costruito armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo quasi un decennio di lavori preparatori. La Convenzione rappresenta un testo giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce, in forma coerente, tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.

È composta di 54 articoli e da tre Protocolli opzionali, concernenti i bambini in guerra, lo sfruttamento sessuale e le procedure di reclamo (che consente anche ai minorenni – individualmente o in gruppo – di sollevare reclami relativi a specifiche violazioni dei propri diritti).

Il testo è ripartito in tre parti, la prima contiene l'enunciazione dei diritti (artt. 1-41), la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio della Convenzione (artt. 42-45), mentre la terza descrive la procedura di ratifica (artt. 46-54).

Il Comitato Onu ha individuato quattro principi generali e fondamentali per offrire garanzie minime a tutela dell'infanzia e in grado di fornire un orientamento ai governi per l'attuazione della Convenzione.

Principi fondamentali dei diritti dell'infanzia

I quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

a) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.

c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.

d) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

La Convenzione presenta anche un meccanismo di controllo sull'operato degli Stati, che devono presentare a un Comitato ONU sui diritti dell'infanzia un rapporto periodico sull'attuazione dei diritti dei bambini e adolescenti nel proprio Paese. Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia viene istituito nella seconda parte della CRC allo scopo di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato.

A gennaio 2019, l'Italia ha presentato il 5° e 6° rapporto al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia per esaminare lo stato di attuazione della Convenzione nel nostro Paese.

A febbraio 2019, il Comitato ONU sui diritti per l'infanzia – a chiusura del percorso – ha pubblicato le Osservazioni conclusive un testo in cui vengono espressi apprezzamenti per i miglioramenti compiuti in termini di tutela dei diritti dell'infanzia, ma dove si evidenziano anche alcune criticità. In base a quanto emerso, il Comitato ONU sui diritti per l'infanzia ha formulato delle raccomandazioni che l'Italia dovrebbe seguire e impegnarsi a mettere in pratica nel corso dei prossimi anni.

Lucio Babolin,
Direttore responsabile